

all. 1 alle det. 726 / A03
del 29 MAG. 2017



ASUR AREA VASTA 3 - DISCIPLINARE DI GARA

FORNITURA IN N. 11 LOTTI DI PRODOTTI ALIMENTARI

ART. 1 TIPOLOGIA DI PROCEDURA E NORME REGOLATRICI/DISCIPLINA APPLICABILE

La presente Procedura, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è una procedura negoziata, regolata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 (di seguito indicato Codice) e dalle disposizioni di cui al DPR 207/2010, transitoriamente vigenti, e:

- dalle clausole inserite nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
- dalle norme in materia di contabilità dello Stato; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- dalle disposizioni del Mepa di Consip
- Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'ASUR Marche-approvato con Determina 4/ASUR DG del 16/01/2017.

ART. 2 OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente Disciplinare riporta le regole che disciplinano la Fornitura definita nell' allegato Capitolato Tecnico, le cui prescrizioni sono da considerarsi tassative ed integrative.

Come da disposizione regolamentare ASUR è sempre ammesso l'esercizio della facoltà, in capo all'Amministrazione Aggiudicatrice, di "recesso" dal contratto in caso di conclusione, da parte della SUAM, di procedura contrattuale per i beni e servizi oggetto dell'appalto a condizioni più convenienti, o per processi di riorganizzazione ASUR o di Area Vasta 3.

La fornitura si intende comprensiva di tutti gli oneri per i servizi accessori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto, la consegna al piano, il facchinaggio, formazione del personale della stazione appaltante. L'importo stimato a base d'asta per la fornitura è di 208.990,00+ iva, di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale, in riferimento ai prodotti afferenti i lotti che seguono:

Descrizione Lotti	Importo a base d'asta + iva
LOTTO 1 PASTA SECCA, ALL'UOVO, RISO Riso	€ 6.370,00
LOTTO 2 CONSERVE E CONDIMENTI Conserven vegetali- Conserve di pomodoro- Conserve ittiche- Condimenti e salse- Olii e grassi- Preparati per brodo- Spezie, sale ed erbe aromatiche disidratate	€ 16.770,00
LOTTO 3 ACQUA E PRODOTTI PER LA PRIMA COLAZIONE Acqua - Biscotti, cacao, cioccolata, croissant, dessert, dolci, ingredienti per dolci e panificazione e prodotti prima colazione - Zucchero e dolcificanti - Caffè tè, infusi	€ 19.000,00
LOTTO 4 CARNI e UOVA Vitellone- Coniglio- Suino- Tacchino- Pollo- Carni ovine	€ 63.450,00

LOTTO 5 SALUMI Salumi	€ 3.800,00
LOTTO 6 PRODOTTI LATTIERO CASEARI Prodotti lattiero caseari e sostitutivi	€ 26.000,00
LOTTO 7 PRODOTTI SURGELATI Prodotti ittici Surgelati/Congelati - Verdura surgelata / congelata - Primi piatti surgelati	€ 31.050,00
LOTTO 8 PRODOTTI DIETETICI Prodotti dietetici e per l'infanzia	€ 6.850,00
LOTTO 9 FRUTTA E VERDURA FRESCHE Frutta fresca- Verdura fresca, odori, patate	€ 27.300,00
LOTTO 10 SFARINATI Sfarinati, pane e sostitutivi del pane	€ 7.600,00
LOTTO 11 UOVA uova	€ 800,00

Ai sensi dell'art. 95 c.10 del D.Lgs 50/2016, l'Operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione i costi della sicurezza aziendale non sono soggetti a ribasso ai sensi del comma 3-ter dello stesso articolo.

Ai fini del presente appalto non viene redatto il DUVRI. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0.00.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti in aggiunta all'abilitazione relativa al bando (o ai bandi) così come specificato nel documento di dettaglio (cd Riepilogo) disponibile sulla piattaforma telematica:

a) requisiti di ordine generale

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto e degli allegati di gara,
 2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 .
 3. di attenersi alle disposizioni di cui alle Delibere emanate da ANAC, in particolare la Delibera n.1293/16 "Linee guida n.6" e Delibera n.1386/16 "Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione
 4. (nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010.
 5. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al patto di integrità approvato con Determina n. 697 /ASURDG del 21 novembre 2016 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, allegato al presente Disciplinare.
- Tali requisiti si intenderanno posseduti assolvendo alla sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva, allegata, ai fini della compilazione per la partecipazione al procedimento.

b) requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice).

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

1. aver effettuato - a regola d'arte - negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione della RDO, una o più forniture analoghe di importo complessivo pari ad almeno l'importo a base d'asta, IVA esclusa, per ciascun lotto specifico.

Per fornitura analoga si intende la fornitura per similitudine di categoria merceologica. Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

2. aver effettuato - a regola d'arte - negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione della RDO, nell'ambito delle forniture di cui al punto b1, una fornitura analoga di valore pari ad 1/5 - UN QUINTO dell'importo complessivo indicato al punto b1 I.V.A. esclusa.

I requisiti di idoneità professionale verranno verificati secondo le disposizioni vigenti al momento dell'apertura della documentazione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida Anac.

Nel caso di R.T.I., Consorzi le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento/consorzio. I requisiti minimi dovranno essere posseduti dall'O.E. mandatario/capofila.

ART. 4 NORME GENERALI DI FORNITURA

La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria secondo le modalità definite nell'Allegato Tecnico.

ART. 5 SPECIFICHE TECNICHE

I beni dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime come indicate nell'Allegato Tecnico.

I beni dovranno essere costruiti nel rispetto della normativa vigente, del modello più recente e, costituite utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutti i beni forniti dovranno essere corredati delle certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore.

Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Gli operatori tecnici dovranno dichiarare in sede amministrativa di offrire beni equivalenti e dovranno dimostrare l'EQUIVALENZA con prove documentali scientifiche ineccepibili, la quali saranno vagliate dalla Stazione Appaltante che sarà l'unica a decidere, in quanto dotata della necessaria discrezionalità tecnica, sull'accertamento dell'equivalenza stessa.

ART. 6 TASSATIVITA' DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

In tema di tassatività delle "clausole di esclusione dalla gara" si rinvia al disposto dell'art. 83, D.L.gs 50/2016. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, potranno essere oggetto di soccorso istruttorio, con esclusione delle irregolarità afferenti l'offerta tecnica ed economica. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di

3

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiede la regolarizzazione con la procedura di seguito riportata, ma non applica alcuna sanzione. La stazione appaltante richiede, specificandone contenuti e soggetti, l'integrazione o chiarimento, assegnando al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni per rispondere. In caso di inutile decorso del termine, senza che intervenga alcuna regolarizzazione, il concorrente si intenderà rinunciario alla gara.

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SVOLGIMENTO PROCEDURALE

L'Operatore economico dovrà presentare la propria migliore offerta con l'osservanza delle modalità di seguito specificate ed alle condizioni riportate nel presente disciplinare e nell'Allegato tecnico.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:

- Dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, redatta ai sensi del DPR 445/2000 sul modello di DICHIARAZIONE allegato (documentazione essenziale) rispecchiandone fedelmente il contenuto, con la quale l'operatore economico concorrente attesti e/o indichi quanto nella stessa dettagliato. Si intenderanno accettati, con la sottoscrizione anche in formato digitale, tutti i punti della dichiarazione, anche se non espressamente barrati e/o compilati.

DOCUMENTAZIONE TECNICA in busta chiusa contrassegnata dalla dizione "contiene documentazione tecnica":

- Offerta economica senza prezzi
- Schede tecniche dei prodotti.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle singole Imprese.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la documentazione tecnica suddetta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, secondo le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese.

L'impresa concorrente deve dichiarare quali, tra le informazioni fornite inerenti l'offerta presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza o brevetto.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere redatta e sottoscritta, seguendo lo Schema indicativo di offerta economica (allegato formulario offerta).

Il prezzo offerto, formulato in diminuzione sulla base d'asta, dovrà essere omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti a carico dell'aspirante appaltatore nel presente Capitolato.

Le imprese concorrenti dovranno presentare una sola offerta; la presentazione di offerte alternative/opzionali determinerà l'esclusione dell'impresa.

L'offerta economica dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal suo legale rappresentante (o legali rappresentanti di ogni singola impresa raggruppata),

L'impresa è obbligata alla propria offerta economica per un periodo di gg. 180 decorrenti dal termine per la presentazione delle offerte. Qualora necessario, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'offerta economica è il primario documento essenziale e come tale la sua assenza comporta l'immediata esclusione dalla gara.

Le sedute di gara si svolgeranno in seduta pubblica secondo le modalità definite dal Mepa di Consip.

Le comunicazioni attinenti il procedimento, da e verso l'Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente attraverso l'Area Comunicazioni della Rdo, sul portale Mepa di Consip.

ART. 8 MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della presente fornitura sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato il minor prezzo per ciascun lotto.

In caso di parità si procederà a rinegoziazione tra le offerte che hanno conseguito il medesimo punteggio. Il quoziente di calcolo sarà valutato tenendo conto dei millesimi (0.000)- terza cifra decimale dopo la virgola.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico –punteggio conseguito ed economicamente congrua.; si riserva inoltre il diritto di non aggiudicare qualora la fornitura non risulti rispondente alle esigenze dell'Azienda. Non saranno ammesse offerte parziali o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, nè offerte in diminuzione.

ART. 9 CAUZIONI

Il soggetto affidatario della fornitura dovrà costituire in esito all'appalto la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione contrattuale, d'importo pari al 10% dell'importo contrattuale, iva esclusa, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per l'intero periodo di esecuzione contrattuale regolarmente avvenuta.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Quanto ad altre clausole specifiche, validità, svincoli e quant'altro riferito alla garanzia di esecuzione contrattuale, si invitano i candidati a far esclusivo riferimento al citato art. 103 del D.Lgs 50/2016

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di aggiudicazioni di un numero di lotti superiore ad 1 la garanzia fidejussoria potrà essere costituita sul valore complessivo di aggiudicazione.

ART. 10 TRASPARENZA – PATTO DI INTEGRITA'

Il Fornitore, in sede di partecipazione, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva espressamente ed irrevocabilmente, accetta tutte le prescrizioni riportate nel Patto di Integrità, allegato alla presente procedura.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA SOLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il soggetto aggiudicatario della fornitura inclusi servizi accessori, entro i termini espressamente fissati dall'amministrazione aggiudicatrice, deve trasmettere all'ASUR – Area Vasta n. 3 - U.O. Acquisti e Logistica , i seguenti documenti, qualora ne ricorrano gli indicati presupposti:

- Deposito cauzionale definitivo;
- Ogni altro documento espressamente previsto dalla normativa vigente, anche in relazione alla natura dell'appalto, opportunamente richiesto , in particolare si rinvia all'art. 17 del presente Disciplinare.
- Contratto di fornitura, sottoscritto con modalità elettronica, secondo gli usi del commercio, con Pec aziendale.

ART. 12 RISERVATEZZA- INFORMATIVA PRIVACY

Qualsiasi dato, notizia o informazione personale di cui è titolare l'ASUR – Area Vasta n. 3, fornita alla Ditta aggiudicataria dell'appalto oggetto del presente Disciplinare o di cui la Ditta aggiudicataria venisse a conoscenza nell'ambito delle attività oggetto del presente Disciplinare, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale.

I dati che verranno richiesti all'ASUR – Area Vasta n. 3 per l'espletamento delle attività di cui all'oggetto del presente contratto saranno, se necessario, conservati dalla Ditta aggiudicataria in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

I dati riguardanti l'ASUR – Area Vasta n. 3 dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente Disciplinare e non saranno comunicati e/o diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte dell'ASUR – Area Vasta n. 3.

Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni dei quali la Ditta aggiudicataria venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo.

L'Eventuale rivelazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la cessazione, sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p., e dal D.Lgs 196/2003, oltre che ad eventuali azioni per il risarcimento del danno.

Il titolare del trattamento dei dati oggetto del presente Disciplinare è la Ditta aggiudicataria, alla quale l'ASUR – Area Vasta n. 3 si potrà rivolgere per far valere i Suoi diritti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 si precisa che i dati richiesti ai fini della gara sono da conferire obbligatoriamente ai fini dell'espletamento della gara e verranno trattati, anche elettronicamente, per le esigenze amministrative connesse alla gara medesima dal personale dipendente addetto alla procedimento amministrativo; per quanto concerne i diritti dell'interessato si rinvia al contenuto integrale del titolo II del citato D.lgs 196/2003.

ART. 13 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri inerenti la retribuzione, la sicurezza, l'assicurazione e la previdenza del proprio personale eventualmente occupato nelle prestazioni connesse ai servizi accessori quali ad esempio, trasporto, movimentazione, consegna al piano, facchinaggio, installazione, messa in opera e collaudo, assistenza tecnica full-risks & all-inclusive, istruzioni d'uso al personale della stazione appaltante, disinstallazione e ritiro al termine del contratto.

Sono a carico gli obblighi verso i citati dipendenti, in base alle disposizioni legislative vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni indicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Sono a carico i risarcimenti degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei servizi accessori quali ad esempio, trasporto, movimentazione, consegna al piano, facchinaggio, installazione, messa in opera e collaudo, assistenza tecnica full-risks & all-inclusive, istruzioni d'uso al personale della stazione appaltante, disinstallazione e ritiro al termine del contratto fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, restando liberi ed indenni la amministrazione ed il suo personale.

E' a carico l'adozione, nell'esecuzione dei servizi citati, di tutti i procedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e i terzi.

ART. 14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO

In relazione alle attività connesse ai servizi accessori quali ad esempio, trasporto, movimentazione, consegna al piano, facchinaggio, installazione, messa in opera e collaudo, assistenza tecnica full-risks & all-inclusive, istruzioni d'uso al personale della stazione appaltante, disinstallazione e ritiro al termine del contratto l'appaltatore dovrà:

- a) Provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale, in particolare:
 - l'appaltatore è tenuto all'integrale rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori secondo la normativa vigente in materia; egli si obbliga ad applicare tutte le norme ed osservare tutte le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ivi comprese tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria e negli accordi locali integrati della stessa in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
 - l'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 - l'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
 - gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro citati vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- b) Prevedere protocolli di inserimento dei nuovi assunti.
- c) Far fronte ad ogni qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle prestazioni che possa eventualmente derivare da danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando con la presente convenzione la A.V. 3 da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte della A.V. 3 stessa.
- d) Assicurare i requisiti igienico-sanitari, assicurativi, di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), all'uopo nominato.

Ai fini della verifica il DEC potrà essere coadiuvato da eventuali assistenti.

Il controllo ove possibile verrà effettuato in contraddittorio.

La A.V. 3 si asterrà comunque dal fare alcuna osservazione diretta ai dipendenti dell'appaltatore.

Tutte le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con un incaricato dell'appaltatore, avranno lo stesso valore come fossero fatte direttamente all'appaltatore.

Le inadempienze relative e successive a formali contestazioni daranno luogo ai provvedimenti ed alle penali specificati nel presente Capitolato.

ART. 16 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La fatturazione dei beni forniti oggetto del presente appalto dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata rispetto la data di fornitura.

L'AGGIUDICATARIO IN BASE ALL'ART. 62 DELLA LEGGE N. 27/2012 S.M.I. DOVRÀ PROVVEDERE ALLA FATTURAZIONE SEPARATA DEI PRODOTTI "DETERIORABILI" DAI "PRODOTTI NON DETERIORABILI" PER POTER CONSENTIRE IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ENTRO I 30 O 60 GIORNI DATA RICEVIMENTO FATTURA.

Il Fornitore fatturerà, all'unità ordinante, il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base dell'Ordine d'Acquisto.

La fattura dovrà:

- essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Via G. Oberdan, 2 – 60200 Ancona – C.F. e P.Iva 02175860424;
- La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A ("Formato della Fattura elettronica") del DM n. 55/2013. Per le finalità di cui sopra si precisa che il Codice Unico Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo Snodo Regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all'ufficio destinatario.

Come rilevabile dal sito www.indicepa.gov.it, codesto operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura committente identificabile dall'ordine o da altra documentazione di affidamento, avendo cura di specificare:

Area Vasta 3	0SH9XI
--------------	--------

In caso di fattura emessa in assenza di ordine, il campo <IdDocumento> dovrà essere compilato apponendo la dicitura "NO ORDINE", mentre nel campo numero <Data> dovrà essere indicata la data di emissione della fattura. Per agevolare il processo di liquidazione della fattura, nel campo <Causale> si chiede di indicare la struttura richiedente di riferimento (AV3CAMERINO).

Al fine di consentire agli uffici competenti la corretta individuazione dell'oggetto della fornitura e di tutte le informazioni ad essa relative, si chiede di allegare al tracciato elettronico il documento della fattura in formato pdf. La fattura emessa dal Fornitore verrà pagata a termini di legge entro 60 gg. dalla data di arrivo della stessa previa attestazione regolarità della fornitura, tramite bonifico con spese bancarie a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di ritardato pagamento nel termine indicato, codesta ditta potrà applicare i saggi di interesse di riferimento.

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 della vigente Legge 136/2010, l'Operatore Economico aggiudicatario, con il quale avverrà la stipula del contratto, assumerà inderogabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della citata Legge 136/2010.

Si ribadisce che è tassativamente prescritto che i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, comunicano alla stazione appaltante, in fase di stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, nei termini ivi indicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Come sancito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA R.C.

L'Appaltatore sarà considerato diretto responsabile di tutte le conseguenze penali e civili che dovessero derivare a seguito dei danni subiti da persone o cose per l'errata esecuzione della fornitura di spettanza.

In particolare, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione contraente o di terzi, in virtù dei servizi accessori eseguiti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore dovrà quindi stipulare o essere già in possesso di una polizza assicurativa, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, o comunque equivalenti.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

La polizza assicurativa di cui sopra prevede che il risarcimento possa essere reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo Contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione Contraente.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 19 PENALITÀ

In caso di rinuncia all'appalto da parte del soggetto aggiudicatario dello stesso, il medesimo avrà l'obbligo di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia medesima.

L'impresa aggiudicataria è soggetta a penale in caso di inosservanza di ogni prescrizione contrattuale o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'esecutore le penali da applicare, commisurate alla gravità delle differenti inadempienze contestate, sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, e verranno motivatamente determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Le penalità troveranno applicazione, in modo esemplificativo e non esaustivo, per le fattispecie attenuate che pur non comportando la risoluzione del contratto, arrechino danno e pregiudizio.

L'ammontare della penalità sarà detratto dai crediti fatturati dell'impresa, ove capienti, altrimenti la parte che non trovi capienza negli stessi dovrà essere corrisposta direttamente alla A.V. 3.

Il soggetto aggiudicatario della fornitura dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dalla A.V. 3.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento dell'Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, la A.V. 3, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà all'Appaltatore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto; l'Amministrazione contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

L'Area Vasta n. 3 dell'ASUR, tuttavia, dichiara che intende avvalersi della "clausola risolutiva espressa" ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, arrogandosi il diritto potestativo di risolvere unilateralmente il contratto con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi:

- a) per gravi e reiterate inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- b) in caso di cessazioni di attività, assoggettamento a procedure concorsuali, atti di sequestro o di pignoramento, dell'appaltatore;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- d) per motivate esigenze di pubblico interesse;
- e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- f) qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
- g) nel caso di cui agli articoli denominati (Trasparenza), (Cauzioni), (Riservatezza), (Divieto di cessione del contratto), (Brevetti industriali e diritti d'autore) e (Clausola compromissoria);
- h) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come sancito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;
- i) nel caso venga attivata Convenzione Consip o Centrale di Acquisto Regionale, o qualunque altro strumento presente sulla piattaforma Consip o Centrale di Acquisto Regionale legittimamente utilizzabile, per contratto potenzialmente equivalente stipulabile, ma a condizioni economiche più favorevoli accertate.
- j) Mancato pagamento decorsi 60 giorni dalla data di scadenza.
- k) Dopo 3 segnalazioni da parte degli utenti relative al malfunzionamento

In tutte le ipotesi sopraelencate l'ASUR Area Vasta n. 3 dichiarerà di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto aggiudicatario della fornitura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'appaltatore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 1462 c.c..

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Area Vasta n. 3 dell'ASUR e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto, il tutto entro quindici giorni dal manifestarsi dell'evento che giustifichi le riserve stesse, pena decadenza dal diritto di far valere le stesse.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente commi 1, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e s'impegna a tenere indenne e mallevata l'Amministrazione Contraente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, questa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 23 ONERI FISCALI SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli eventuali oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contenzioso dovesse insorgere durante il periodo di vigenza contrattuale varrà quanto disposto dalle norme vigenti.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, sarà competente in via esclusiva il foro di Macerata.

L'accettazione delle prescrizioni dettate dal Disciplinare e dagli allegati di gara, si realizza con la redazione e sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva ed obbliga irrevocabilmente il partecipante nei confronti della Stazione Appaltante.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara –comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 - saranno comunicate agli operatori interessati utilizzando, a scelta della Stazione Appaltante:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell'area privata del Portale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

L'esito di gara sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del D.Lgs. 50/16, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione.**

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 80133 via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare entro la data di scadenza dell'invito direttamente attraverso il sito www.acquistinrete.pa.it Mepa –

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito www.acquistinrete.pa.it entro 2 giorni dalla data di scadenza all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Barbara Bucossi – U.O.C. Acquisti e Logistica – Sede di Camerino - tel. 0733639577 – mail barbara.bucossi@sanita.marche.it.



ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 657/AC
DFI, 21 NOV. 2016

AREA ACQUISTI E LOGISTICA

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Sommario

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'	1
ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	1,2
ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	2,3
ART.4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'	4
ART.5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'	4

ART. 1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito «ASUR») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.

2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall'ASUR a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.

3. L'accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all'offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all'obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.

4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.

5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall'aggiudicatario.

ART. 2. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Con l'accettazione del presente patto di integrità, l'operatore economico:

a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'ASUR e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

d) s'impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell'ambito della stessa, finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

f) s'impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell'ASUR che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;

g) s'impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell'eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;

h) s'impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti: progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell'esecuzione e assistenti dell'esecuzione;

i) s'impegna a segnalare all'ASUR, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'ASUR stessa;

j) s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ASUR di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente - sezione -"Amministrazione Trasparente"-sottosezione "Atti Generali", "Codice disciplinare e di condotta";

k) s'impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016;

l) s'impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;

m) s'impegna, altresì, a riferire all'ASUR fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

n) s'impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario che, a sua volta, avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.

ART. 3. OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

1. L'ASUR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici."

2. In particolare, l'ASUR si impegna:

- a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all'obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
- a diffondere ampiamente l'esatta conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
- a prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:

a) l'acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;

- b) l'acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell'aggiudicatario definitivo;
- c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.

ART. 4. VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la revoca dell'aggiudicazione;
- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva;
- d) responsabilità per danno arrecato all'ASUR, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (*tre per cento*) dell'importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall'ASUR per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.

3. L'ASUR può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall'ASUR a seguito di preventiva necessaria intesa con l'ANAC, per la valutazione, in alternativa all'applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

L'Asur terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall'art. 80, punto 5, lett.c) "*gravi illeciti professionali*" del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.

ALLEGATO: MODELLO DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA' ED ASTENSIONE COMMISSARI DIRIGENTI/DIPENDENTI INTERNI ALL'ASUR DI COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE EX ART.77 DEL D.LGS. 50/2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato/a () il
(luogo) (prov.)

in servizio presso:

[] ASUR Direzione Generale, [] AV1, [] AV2, [] AV3, [] AV4, [] AV5

Servizio/Area:, con la qualifica di:

in qualità di commissario interno all'ASUR Marche

-della commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico presentate dai concorrenti nella procedura per l'affidamento avente ad oggetto: [inserire].....C.I.G: [inserire]

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta;
- di non avere svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (art.35-bis comma 1 del d.lgs. n. 165/2001) vedi scheda normativa allegata;
- di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 codice di procedura civile vedi scheda normativa allegata;
- di non trovarsi in una condizione astensione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vedi scheda normativa allegata;
- di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni di aggiudicazione, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e 6 del d.p.r. n. 62/2013 vedi scheda normativa allegata;
- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art.7 del d.p.r. n. 62/2013 vedi scheda normativa allegata;

(luogo e data di sottoscrizione)

(firma)

ALLEGATO: MODELLO DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA' ED ASTENSIONE COMMISSARI DIRIGENTI/DIPENDENTI INTERNI ALL'ASUR DI COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE EX ART.77 DEL D.LGS. 50/2016

Copia di documento di identità in corso di validità;

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla:

Modalità di identificazione : _____

(luogo e data di sottoscrizione)

Il dipendente addetto _____
(firma)

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati forniti sono trattati dall'Asur Marche esclusivamente per le finalità connesse con la procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Asur Marche.

Esente bollo ex art.37 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni

ALLEGATO: MODELLO DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA' ED ASTENSIONE COMMISSARI DIRIGENTI/DIPENDENTI INTERNI ALL'ASUR DI COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE EX ART.77 DEL D.LGS. 50/2016

SCHEDA NORMATIVA ALLEGATA

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Art.51 codice di procedura civile

Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Percorsofile: \\10.252.0.248\Servizi_ASUR\Provveditorato\ASUR\PATTO INTEGRITA\determina patto integrita DEFINITIVO\DICHIARAZIONE COMMISSARI INTERNI DIPENDENTI DIRIGENTI ASUR.doc

ALLEGATO: MODELLO DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA' ED ASTENSIONE COMMISSARI DIRIGENTI/DIPENDENTI INTERNI ALL'ASUR DI COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE EX ART.77 DEL D.LGS. 50/2016

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato/a () il
(luogo) (prov.)

residente a () in via
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di commissario esterno all'ASUR della commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico presentate dai concorrenti nella procedura avente ad oggetto: [inserire].....C.I.G.: [inserire].....;

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

[] di essere esperto iscritto all'Albo Nazionale Obbligatorio ANAC dei componenti di commissioni di aggiudicazione:
[] sezione ordinaria; [] sezione speciale;

[] di essere dipendente pubblico in servizio come di seguito specificato:

-denominazione amministrazione di appartenenza: _____

-qualifica giuridica: _____

-Settore/direzione/Ufficio di assegnazione: _____

-assunto con il seguente contratto di lavoro:

[] contratto a tempo indeterminato

[] contratto a tempo determinato

[] altra tipologia di rapporto di lavoro: indicare: _____

[] a tempo pieno [] part-time con il seguente orario settimanale: _____

[] previamente autorizzato dalla propria amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.53, comma 7, del D.lgs. 165/2001 allo svolgimento dell'incarico relativo alla procedura in oggetto con nota protocollo n. _____, del _____, secondo i vigenti regolamenti dell'amministrazione di appartenenza:

OPPURE, IN ALTERNATIVA

- di rientrare in una delle seguenti categorie previste dall'art.53, comma 6, del D.lgs. 165/01 a cui non si applica il regime autorizzatorio previsto dall'art.53, comma 7, del medesimo decreto:
- dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
 - docente universitario a tempo definito;
 - dipendente pubblico di altra categoria a cui è consentito dalla seguente disposizione speciale lo svolgimento di attività libero professionali:
(indicare la norma di riferimento derogatoria): _____

di essere professionista iscritto al seguente ordine/collegio:

- Nome/denominazione ordine/collegio: _____
(es. ordine dei medici, chirurghi, odontoiatri, ingegneri, ecc.)
- Provincia di iscrizione, dove pertinente: _____
- numero e anno di iscrizione: _____

di essere professionista non assoggettato ad obbligo di iscrizione in ordine/collegio:

- Nome/denominazione attività esercitata: _____;
- tipologia e denominazione titolo di studio: _____;
(esempio di diploma di laurea in...)
- anno di conseguimento titolo di studio: _____;
- istituto scolastico o universitario presso cui si è conseguito il titolo di studio: _____;
- anni di attività o anno di inizio attività: _____;
- eventuale numero di iscrizione camera di commercio: _____;
- Provincia di iscrizione camera di commercio: _____;

- di aver preso conoscenza dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta;
- di non avere svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (art.35-bis comma 1 del d.lgs. n. 165/2001) ^{vedi scheda normativa allegata,}
- di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 codice di procedura civile ^{vedi scheda normativa allegata,}
- di non trovarsi in una condizione astensione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ^{vedi scheda normativa allegata,}
- di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui agli articoli 6 bis

ALLEGATO: MODELLO DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA' ED ASTENSIONE COMMISSARI ESTERNI ALL'ASUR DI COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE EX ART.77 DEL D.LGS. 50/2016.

della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del d.p.r. n. 62/2013 ^{vedi scheda normativa allegata,}
-che non ricorrono obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r. n. 62/2013 ^{vedi scheda normativa allegata,}

(luogo e data di sottoscrizione)

(firma)

Copia di documento di identità in corso di validità;

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla:

Modalità di identificazione : _____

(luogo e data di sottoscrizione)

Il dipendente addetto _____
(firma)

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati forniti sono trattati dall'Asur Marche esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Asur Marche.

Esente bollo ex art.37 del d.p.r. 445.2000 e successive modificazioni

SCHEDA NORMATIVA ALLEGATA

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Art.51 codice di procedura civile

Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16

ALLEGATO: MODELLO DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA' ED ASTENSIONE COMMISSARI ESTERNI ALL'ASUR DI COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE EX ART.77 DEL D.LGS. 50/2016.

aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse


1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato/a () il
(luogo) (prov.)

residente a..... () in via
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in servizio presso:

[] ASUR Direzione Generale, [] AV1, [] AV2, [] AV3, [] AV4, [] AV5

Servizio/Area:, con la qualifica di:

in qualità di:

[] progettista interno;

[] R.U.P. interno ;

[] segretario interno di Commissione di aggiudicazione (art.77, comma 6, D.lgs. 50/2016);

[] Direttore dell'esecuzione (DEC) interno;

[] assistente interno al Direttore dell'esecuzione

nella procedura avente ad oggetto: [inserire].....

C.I.G.: [inserire].....;

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

-non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ^{vedi scheda normativa allegata,}

- non ricorrono le cause di astensione previste dall' articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 ^{vedi scheda normativa allegata,}

-non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 ^{vedi scheda normativa allegata,}

-non ricorrono le condizioni ostantive previste dall'art. all'art. 35 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ^{vedi scheda normativa allegata,}

-non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 ^{vedi scheda normativa allegata,}

-di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 codice di procedura civile ^{vedi scheda normativa allegata,}

(luogo e data di sottoscrizione)

(firma)

¹ Le condizioni di astensione di cui all' art. 14 del D.P.R. 62/2013 non riguardano il progettista e il segretario di commissione di aggiudicazione interni.
Percorso file: \\10.252.0.248\Servizi_ASUR\Provveditorato\ASUR\PATTO INTEGRITA\determina patto integrita DEFINITIVO\Dichiarazione incompatibilita soggetti diversi dai commissari.odt

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA' ED ASTENSIONE PROGETTISTA INTERNO, RUP INTERNO, SEGRETARIO INTERNO DI COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE, DIRETTORE ESECUZIONE INTERNO/ASSISTENTE INTERNO AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Copia di documento di identità in corso di validità;

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla:

Modalità di identificazione : _____

(luogo e data di sottoscrizione)

Il dipendente addetto _____
(firma)

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati forniti sono trattati dall'Asur Marche esclusivamente per le finalità connesse con la procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Asur Marche.

Esente bollo ex art.37 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni

SCHEDA NORMATIVA ALLEGATA

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Art.51 codice di procedura civile

Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte

Percorso file: \\10.252.0.248\Servizi_ASUR\Provveditorato\ASUR\PATTO INTEGRITA\determina patto integrità DEFINITIVO\Dichiarazione incompatibilità soggetti diversi dai commissari.odt

di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 14. Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funziona.

Percorso file: \\10.252.0.248\Servizi ASUR\Provveditorato\ASUR\PATTO INTEGRITA'\determina patto integrità DEFINITIVO\Dichiarazione incompatibilità soggetti diversi dai commissari.odt